SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 152**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero della sanità

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

CIRCOLARI

Ente per gli interventi nel mercato agricolo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 98

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1994.

Programmi e orari di insegnamento per i corsi post-qualifica degli istituti professionali di Stato.

94A3822

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1994, n. 421.

Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ampliare l'ambito temporale di protezione dei diritti relativi all'utilizzo delle opere di ingegno, nonché di garantire l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio degli impianti televisivi e sonori, in ambito locale, da parte delle emittenti autorizzate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione, i dati contabili ed extra contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio.

2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 1, nonché alle imprese che controllano, ai sensi delle stesse norme, uno o più soggetti di cui al comma 1.

4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2.

Obbligo di pubblicazione del bilancio

1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità.».

Art. 3.

Sanzioni

1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le

modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire.

2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

Art. 4.

Utilizzazione della Guardia di finanza

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Le emittenti radiofoniche e televisive devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 1. In caso di inadempimento di tale obbligo il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione e dispone la disattivazione degli impianti.

2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, in caso di violazione delle disposizioni richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ordina, per tutto il periodo precedente la data delle votazioni, l'immediata disattivazione degli impianti gestiti da emittenti prive di concessione o di autorizzazione. Rimane salva l'adozione degli ulteriori provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 6.

Norme abrogate

1. Sono abrogati.

a) gli articoli 7 e 12, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416,

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268.

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

Art. 7.

Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

1. È elevato a settanta anni il termine di protezione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, previsto dagli articoli 25, 26, 27, 27-*bis*, introdotto dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n 518 del 1992, 31, 32, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19, e 32-*bis*, introdotto dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 1979, della medesima legge n. 633 del 1941.

2. Al prolungamento del termine di protezione di cui al comma 1 si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori o loro eredi o legatari ed i rispettivi cessionari, gli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

3. La sfera di applicazione del presente articolo è definita dal titolo VI della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82.

Art. 8.

Emittenti locali

1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda »

2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda.».

3. Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1994.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TATARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *Guardasigilli:* BIONDI

94G0463

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1994, n. **422.**

Disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia e della regione Calabria e nel territorio del comune di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità delle operazioni della missione umanitaria in Mozambico fino al 31 ottobre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. A decorrere dalla stessa data le disposizioni citate si applicano, con l'osservanza delle modalità ivi stabilite, nelle province della Calabria e nel territorio del comune di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera.

Art. 2.

1. Il personale di cui alle disposizioni richiamate nell'articolo 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati sino al 31 dicembre 1994.

Art. 3.

1. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato nelle attività di cui all'articolo 1, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire 231.628,627 milioni fino al 31 dicembre 1994, si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio del Ministero della difesa.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, sono prorogate per il personale impiegato in Mozambico fino al 31 ottobre 1994.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in lire 37.915,284 milioni, si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio del Ministero della difesa.

Art. 7.

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 sostituiscono quelle dell'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, e quelle dell'articolo 70, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414.

Art. 8.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 30 giugno 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PREVITI, *Ministro della difesa*
MARONI, *Ministero dell'interno*
BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*
DINI, *Ministro del tesoro*
PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
TREMONTI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0464

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1994, n. **423**.

Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dai disavanzi delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, relative agli anni 1962-1964;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per la regolazione del debito dello Stato, assunto in base ad atti formali, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri per spese di bollo ed interessi passivi, è autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1° febbraio 1994, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso istituto di emissione.

2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 è subordinato all'intervenuta approvazione con provvedimenti definitivi ed esecutivi dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato.

3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1, la Banca d'Italia provvede, per conto dello Stato, all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti ed alla loro conservazione ai termini di legge.

4. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui al comma 1, è autorizzato ad emettere i titoli di Stato di cui al comma 3 ed a stabilirne, con proprio decreto, le caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore ad anni trenta, nonché il piano di rimborso.

Art. 2.

1. I disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione di prodotti agricoli nazionali, svolte per conto e nell'interesse dello Stato, non compresi tra quelli di cui all'articolo 1, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministero all'epoca competente, ivi compresi le spese e gli interessi maturati dopo la data di presentazione dei rendiconti stessi, sono estinti mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere annualmente titoli di Stato fino all'importo massimo di lire 1.375 miliardi, le cui caratteristiche, compresi il tasso di interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1° gennaio 1995, le modalità e le procedure di assegnazione sono stabilite con decreto dello stesso Ministro del tesoro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, determinato in lire 1.375 miliardi per l'anno 1994 e valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*
DINI, *Ministro del tesoro*
PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0465

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1994, n. **424.**

Attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle imprese di pesca per l'anno 1994, secondo quanto disposto dal citato regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge

Art. 1.

1. Gli stanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono versati, per l'ammontare di 52 miliardi per il 1994, in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai fini dell'applicazione del regolamento CE n. 3699/93 nell'anno 1994, in materia di fermo biologico della pesca.

2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, determina le modalità tecniche per l'applicazione del regolamento di cui al comma 1 e per la distribuzione dei contributi.

3. Il pagamento dei contributi previsti dal presente decreto è corrisposto dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti di importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*
DINI, *Ministro del tesoro*
PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0466

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1994, n. **425**.

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086;

Visto l'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Visto l'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4, comma 10, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è scaduto in data 9 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'abitabilità ed i collegati procedimenti di collaudo statico e di iscrizione al catasto, e si applica alle opere indicate dall'art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2.

Collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato e a struttura metallica

1. Per le opere di cui all'art. 1, contestualmente alla denuncia dei lavori prevista dall'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il committente dell'opera conferisce ad un ingegnere o ad un architetto, iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, l'incarico di effettuare il collaudo statico. Il costruttore, nel presentare la denuncia dei lavori, allega a questa una dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico, l'iscrizione da almeno dieci anni all'albo professionale e l'impegno a non prendere parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori.

2. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione al comune, al genio civile ed al collaudatore, che ha sessanta giorni di tempo per effettuare il collaudo.

Art. 3.

Iscrizione al catasto dell'immobile

1. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare, in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile, di cui all'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e, comunque, entro trenta giorni dalla installazione degli infissi.

2. Il catasto restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della dichiarazione con l'attestazione dell'avvenuta presentazione.

3. Sono fatte salve le norme delle regioni e delle province autonome in materia.

Art. 4.

Rilascio del certificato di abitabilità

1. Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati nell'art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.

2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

3. In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata. In tal caso, l'autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l'ispezione di cui al comma 2 del presente articolo, e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

4. Il termine fissato al comma 2 del presente articolo, può essere interrotto una sola volta dall'amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente.

5. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.

Art. 5.

Abrogazione di norme

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il primo comma dell'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il comma 10 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilità.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica

(Omissis).

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(Omissis)».

— L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).*

(Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis)».

— I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:

«Art. 2 *(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi).*

(Omissis).

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti,

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale,

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo

(Omissis)»

Il testo dell'art 7 della legge n 1086/1971 è il seguente

«Art 7 *(Collaudo statico)* Tutte le opere di cui all'art 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera

La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al genio civile entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore

Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle all'ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente

Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'art 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono»

Il testo dell'art 52 della legge n 47/1985 è il seguente

«Art 52 *(Iscrizione al catasto)* - Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'art 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n 652, e successive modificazioni e integrazioni

Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente

Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n 1249, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata a L 250 000»

— Il testo dell'art 221 del R D. n 1265/1934 è il seguente.

«Art 221 — Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità

Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L 8 000 a L 80 000»

Il testo dell'art 4, comma 10, del D L n 328/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n 493, è il seguente

«Art 4 — *(Omissis)* 10 I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi all'accertamento della conformità urbanistico edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali In caso di inadempienza protratta per oltre sessanta giorni, il certificato può essere sostituito, in via provvisoria, da una dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n 15, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità da un professionista abilitato»

Nota all'art 1

— Il testo dell'art 220 del R D n 1265/1934 è il seguente

«Art 220 — I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti debbono essere sottoposti al visto del podestà, che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia»

Nota all'art 2

Il testo dell'art 4 della legge n 1086/1971 è il seguente.

«Art 4 *(Denuncia dei lavori)* — Le opere di cui all'art 1 devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio

Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore

Alla denuncia devono essere allegati

a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione,

b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione

L'ufficio del genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito

Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'art 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere»

Nota all'art 3

Per il testo dell'art 52 della legge n 47/1985 si vedano le precedenti note alle premesse

Nota all'art 4

Per il testo dell'art 220 del R D n 1265/1934 si veda la precedente nota all'art 1

Note all'art 5

Per il testo dell'art 2, comma 8, della legge n 537/1993 si vedano le precedenti note alle premesse

- Per il testo dell'art. 221, primo comma, del R D n 1265/1934 si vedano le precedenti note alle premesse

- Per il testo dell'art 4, comma 10, del D L n 328/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n 493, si vedano le precedenti note alle premesse

94G0362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1994.

Atto di indirizzo e coordinamento in ordine alle procedure ed ai criteri per la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale e interregionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ed in particolare l'art. 1, comma 3, lettera *d)*, ai fini della individuazione del contesto territoriale di riferimento per la sua applicazione, che reca la definizione di bacino idrografico;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *b)*, della citata legge n. 183 del 1989 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di approvare, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli atti relativi alla delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge n. 183 del 1989 il quale stabilisce che i bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977, emanato ai sensi dell'art. 89, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, prevedendo, al tempo stesso, che eventuali variazioni possono essere disposte ai sensi del soprarichiamato art. 4, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 183 del 1989;

Ritenuta la necessità, per le finalità di cui sopra, di stabilire procedure e criteri per disciplinare e coordinare l'attività dei soggetti interessati alla delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la difesa del suolo nella seduta del 9 marzo 1993;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 14 ottobre 1993;

Sentite le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *hh)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994, su proposta del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. La delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale è approvata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *b)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dei lavori pubblici entro centottanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1, entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione del presente decreto, le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale adottano e sottopongono al Ministro dei lavori pubblici un progetto di delimitazione dei bacini idrografici di rispettiva competenza, elaborato in conformità dei criteri tecnici indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini dell'approvazione di cui all'art. 1, il progetto è sintetizzato in elaborati almeno in scala 1:250.000 I.G.M.I., realizzata nella rappresentazione conforme universale trasversa Mercatore (UTM) ed inquadrata nel sistema geodetico europeo (E.D. 50); eventuali situazioni di dettaglio sono riportate in elaborati in scala 1:50.000 I.G.M.I. ovvero 1:25.000 I.G.M.I. con reticolato chilometrico.

3. Ove necessario, autorità di bacino limitrofe, ivi comprese quelle di rilievo regionale, possono definire d'intesa fra di loro i progetti di delimitazione dei rispettivi bacini relativamente ad aree in cui, in applicazione dei criteri tecnici di cui all'allegato 1, sia riconosciuta la presenza di interessi comuni.

Art. 3.

1. Ai fini della deliberazione di cui all'art. 4, commi 1, lettera *b)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Ministro dei lavori pubblici, acquisiti i progetti delle delimitazioni dei bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale, anche per fasi successive comprendenti gruppi di bacini adiacenti, sottopone al Consiglio dei Ministri la proposta di delimitazione, su parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, espresso previa istruttoria tecnica svolta mediante avvalimento dei servizi tecnici nazionali competenti.

Art. 4.

1. Per la delimitazione dei bacini di propria competenza, le regioni tengono conto dei criteri tecnici indicati nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1994
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 250

ALLEGATO 1

CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI DELIMITAZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERREGIONALE DI CUI ALLA LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183.

PREMESSE.

La nuova delimitazione dei bacini idrografici, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *b)*, e dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, da introdurre a modifica della precedente delimitazione approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977, è effettuata sulla base della definizione di bacino idrografico enunciata dall'art. 1, comma 3, lettera *d)*, della stessa legge.

Secondo tale disposizione la nozione di bacino idrografico è caratterizzata dalla configurazione superficiale dello stesso, geograficamente intesa, facendo riferimento al tradizionale concetto di bacino, integrato con elementi innovativi quali la considerazione del litorale marittimo prospiciente e delle aree inondabili da corsi d'acqua afferenti a bacini diversi.

Le esigenze di sviluppare le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi in relazione alle molteplici finalità d'azione individuate dall'art. 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, rendono necessario fare ricorso a criteri di perimetrazione meno limitativi, non basati esclusivamente sulle sole caratterizzazioni di superficie, ma adeguatamente correlati alle problematiche del territorio fatte oggetto dell'azione di piano.

I criteri di delimitazione di bacino devono pertanto scaturire dalla integrazione degli elementi di tipo superficiale, con altri di carattere più generale legati, in particolare, ai problemi della subsidenza, degli acquiferi sotterranei, della utilizzazione delle acque, nonché della gestione qualiquantitativa della risorsa idrica, in rapporto alla tutela dei caratteri ambientali, alla conservazione del suolo ed alla difesa degli insediamenti.

La delimitazione di bacino è quindi effettuata facendo riferimento ad elementi tecnici di base, da distinguere, come di seguito specificato, in elementi «fondamentali» e «di interesse», integrati con aspetti metodologici, definiti «prevalenti», per garantire la concreta gestibilità, sotto il profilo applicativo, della delimitazione di bacino, con particolare riferimento ai problemi di integrazione e coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione operanti sul territorio ed aventi, come unità fisiche di base, le dimensioni amministrative tradizionali

1. ASPETTI TECNICI DI BASE PER LA DELIMITAZIONE DI BACINO.

Sono definiti «fondamentali», ai fini della delimitazione di bacino, i riferimenti superficiali di bacino indicati nella definizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera *d)*, della legge n. 183 del 1989, quali:

1) lo schema superficiale di deflusso delle acque meteoriche con i vari recapiti successivi fino al mare;

2) le aree soggette ad allagamento per esondazione derivanti da uno o più corsi d'acqua;

3) il litorale marittimo prospiciente i corsi d'acqua.

Sono definiti «di interesse», ai fini della delimitazione di bacino, gli aspetti connessi ai fenomeni fisici ed alle problematiche ricomprese nella nozione di difesa del suolo quale emerge dalla lettura dell'art. 3 e dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, quali:

1) Le aree soggette a subsidenza, prodotta da squilibri degli acquiferi sotterranei;

2) gli acquiferi sotterranei;

3) l'utilizzazione delle acque.

Il progetto di delimitazione di bacino costituisce inoltre la sede per segnalare, qualora significative per tale fine, le esigenze di riordino, razionalizzazione ed unificazione gestionale del territorio considerato, che derivano dalla struttura storica, dai caratteri ambientali e dell'assetto insediativo che lo caratterizzano.

1.1. *Elementi fondamentali.*

1.1.1. Schema superficiale di deflusso.

Lo schema superficiale di scolo delle acque meteoriche costituisce la base per ogni ipotesi di perimetrazione.

La configurazione di bacino si ottiene partendo dai sottobacini afferenti a ciascun corso d'acqua ed individuando per esso il recapito finale (foce interna o marittima).

Nel caso in cui un corso d'acqua presenti funzioni promiscue di scolo ed irrigazione o comunque sia caratterizzato da più di un recapito a secondo delle funzioni, si fa ricorso al parametro della prevalenza d'uso del recapito, tenendo conto dei rischi idraulico ed ambientale, per determinare l'appartenenza di un'area ad un bacino piuttosto che ad un altro.

1.1.2. Aree soggette ad allagamento.

Individuato il bacino secondo lo schema superficiale di deflusso, è possibile che un'area attribuita ad un bacino possa essere soggetta ad allagamento da un corso d'acqua appartenente ad un altro bacino.

Per l'applicazione del criterio riportato nell'art. 1, comma 3, lettera *d)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che attribuisce l'area inondabile al corso d'acqua che ha maggior bacino imbrifero montano, è necessario stabilire una «condizione significativa di esondabilità», onde evitare che un evento fortuito pregiudichi l'applicazione di un criterio di delimitazione più pragmatico, quale è quello basato sul sistema di scolo superficiale.

È quindi necessario fare riferimento ad eventi di esondabilità ben definiti del tipo:

analisi della frequenza e del rischio di allagamento (individuazione di un tempo di ritorno e di una probabilità);

ricorso a criteri qualitativi (esclusione degli eventi eccezionali o riferirsi al concetto di «piena ordinaria»).

1.1.3. Il litorale marittimo prospiciente.

Per individuare il litorale marittimo prospiciente ciascun bacino idrografico, occorre considerare i problemi di difesa delle coste e riferirsi al concetto di «litorale marittimo sotteso dall'unità fisiografica delimitata dal settore di traversia».

Nel caso di coste stabili, di tipo roccioso, ci si può riferire schematicamente, in assenza di soluzioni note più rigorose, al criterio che porta ad attribuire il tratto di costa ad un corso d'acqua, sulla base del prolungamento in mare delle delimitazioni di bacino valide sulla terraferma.

Nel caso di coste in evoluzione, tipo spiagge, occorre tener conto dell'influenza del corso d'acqua sul regime dei litorali, in relazione agli effetti prodotti, nei riguardi della spiaggia stessa, dalle interazioni degli apporti solidi e della capacità di trasporto del fiume con il moto ondoso e le correnti marine del paraggio costiero.

È fondamentale il riferimento a studi e sperimentazioni specifiche svolti in tali settori, senza trascurare, come prima significativa applicazione, il quadro delle opere di difesa dei litorali esistenti, che offrono un valido bagaglio conoscitivo per determinare, sulla base delle finalità progettuali e dei risultati conseguiti, i tratti di costa interessati dagli effetti prodotti dalla presenza della foce di un corso d'acqua.

Si ritengono comunque validi, ove risulti difficile individuare un confine di maggiore influenza di un corso d'acqua rispetto ad un altro, criteri di delimitazione riferiti a punti salienti, a promotori, ecc.

1.2. *Elementi di interesse.*

1.2.1. Le aree soggette a subsidenza.

Il fenomeno della subsidenza, per la parte attribuibile agli squilibri delle falde almeno per gli effetti più evidenti, non è spesso di immediata e puntuale definizione. Le aree coinvolte nel medesimo fenomeno sono difficilmente quantificabili sia nello spazio che nel tempo e comunque non sono certamente riconducibili a quelle delimitate considerando le caratteristiche superficiali del bacino.

La subsidenza va operativamente valutata con riferimento alle aree effettivamente coinvolte e portate a sintesi di pianificazione di bacino attraverso reciproche intese tra le autorità che riconoscano tale fenomeno di interesse per i rispettivi bacini di competenza.

1.2.2. Gli acquiferi sotterranei.

Gli acquiferi sotterranei costituiscono, soprattutto per le grandi pianure, uno degli aspetti fisici più rilevanti, per quanto concerne la tutela e l'uso della risorsa acqua.

I problemi in tale settore sono connessi allo sfruttamento ed all'inquinamento delle falde, elementi di cui è importante tener conto in sede di perimetrazione di bacino.

Il quadro degli acquiferi sotterranei si presenta molto complesso e non sempre è possibile determinare con chiarezza le caratteristiche ed i confini dei relativi bacini sotterranei. Quand'anche ciò fosse possibile, la delimitazione di superficie difficilmente coincide con quella sotterranea, se non per i bacini geologicamente chiusi anche in profondità.

Qualora fossero sufficientemente note le caratteristiche e la configurazione degli acquiferi sotterranei, se ne potrà tener conto proponendo aggregazioni di bacini superficiali, almeno a livello regionale ed interregionale, corrispondenti alla delimitazione degli acquiferi stessi.

Nelle restanti situazioni, può essere demandata ad intese specifiche tra Autorità la individuazione delle linee di pianificazione nelle aree, comuni a più bacini, interessate dallo stesso acquifero sotterraneo.

1.2.3. L'utilizzazione delle acque.

Il problema si pone nei casi di trasferimento di risorse idriche da un bacino all'altro, al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse idriche disponibili. Nella problematica vanno inseriti i casi di interconnessioni idriche tra bacini idrografici e le iniziative di organizzazione dei servizi idrici pubblici, di cui all'art. 35 della legge n. 183, per ciò che concerne l'individuazione degli «ambiti territoriali ottimali» di gestione.

Il trasferimento e la distribuzione di limitati volumi idrici, da un bacino all'altro, potranno essere regolati da un vincolo da rispettare nella gestione della risorsa.

Delle grandi opere di derivazione e di restituzione si terrà conto proponendo, ove necessario, aggregazioni di bacini superficiali già delimitati.

In ogni caso, ai fini della programmazione e gestione delle risorse idriche si fa riferimento al seguente criterio: la presenza in un certo bacino di un prelievo, per una infrastruttura (ad esempio acquedottistica, ecologica, energetica, irrigua, industriale, ecc.) a servizio di aree esterne al bacino medesimo, può essere convenientemente schematizzata come flusso idrico in uscita, di caratteristiche e quantità ben definite, cui corrisponde un flusso in entrata per il bacino in cui tali acque sono utilizzate.

Anche in riferimento al problema qui considerato è necessario prevedere la possibilità di intese tra le autorità preposte ai diversi bacini interessati.

2.2. *Aspetti metodologici prevalenti.*

Per garantire la concretezza del progetto di delimitazione di bacino e la sua reale applicazione al territorio interessato, si definiscono «prevalenti» gli aspetti di seguito specificati:

riferimento ad elementi fisici prevalentemente noti e tali da non creare incertezza sulla linea di delimitazione dei bacini;

esistenza di criteri e sperimentazioni già effettuate per la soluzione di analoghi problemi di delimitazione richiesti da altre leggi o da pianificazioni territoriali;

indicazione di perimetri che non varino sostanzialmente nel tempo, a meno che non intervengano grandi modificazioni naturali o antropiche;

esigenza di semplificazione amministrativa delle procedure conseguenti alla istituzione delle autorità di bacino;

riferimento ai confini amministrativi degli enti territoriali, nel caso si presentino alternative di ugual peso tecnico nella individuazione di possibili delimitazioni.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 183/1989 (recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) è il seguente:

«Art. 4 *(Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera *d)*, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:

a) (omissis);

b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

(omissis)».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *ii*), della legge n. 13/1991, è il seguente:

«Art. 1 — 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti espressamente previsti dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:

(omissis);

ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

(Omissis)».

94A4232

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 giugno 1994.

Emissione di monete d'argento da L. 1.000 commemorative del IV centenario della morte del Tintoretto da inserire nelle serie speciali millesimo 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1993, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1994;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 1.000 celebrativa del IV centenario della morte del Tintoretto da inserire nelle serie speciali millesimo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Per commemorare il IV centenario della morte del Tintoretto il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 1.000, da inserire nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1994, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o —	legale	tolleranza in + o
Argento	1 000	31,4	835	3‰	14,6	0.073

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: ritratto del Tintoretto circondato dalla scritta «JACOBUS TINCTORETTUS VENETUS PICTOR CELEBERR 1594-1994» da una incisione d'epoca; in giro «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso una stella e il nome dell'autore «M A CASSOL»;

sul rovescio: composizione tratta dal dipinto «San Giorgio e il drago» di Jacopo Tintoretto, conservato alla National Gallery di Londra; a sinistra «TINTORETTO» e «L 1.000»; a destra «1594-1994» e «R»;

sul bordo in rilievo: fregi e «R I».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1994

p. *Il direttore generale.* PAOLILLO

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

94A4260

DECRETO 8 giugno 1994.

Emissione di monete d'argento da L. 1.000 celebrative dell'Anno Marciano in Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1993, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1994;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 1.000 celebrativa dell'Anno Marciano in Venezia;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 1.000, celebrative dell'Anno Marciano in Venezia, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o —	legale	tolleranza in + o —
Argento	1.000	31,4	835	3‰	14,6	0,073

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: parte centrale del prospetto della Basilica di San Marco; in basso il nome dell'autore «U. PERNAZZA»; in giro «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: traslazione del corpo di San Marco a Venezia, da un particolare della Pala d'oro; in alto a sinistra in giro «BASILICA DI S. MARCO» e «1094-1994»; in basso «L. 1.000» e «R»;

sul bordo in rilievo: fregi e «R.I.».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

94A4261

DECRETO 8 giugno 1994.

Emissione di monete d'argento da L. 1.000 dedicate alla Flora e fauna da salvare - millesimo 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1993, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1994;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 1.000 dedicata alla Flora e fauna da salvare - millesimo 1994;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 1.000, dedicate alla Flora e fauna da salvare - millesimo 1994, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o −	legale	tolleranza in + o −
Argento	1 000	31,4	835	3‰	14,6	0,073

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: testa di giovane donna, simboleggiante l'Italia, con elementi di flora e fauna tra i capelli; sotto, il nome dell'autore «L DE SIMONI»; in giro «REPUBBLICA ITALIANA» e una stella;

sul rovescio. esemplari di flora e fauna italiana; al centro «1.000»; a sinistra «1994» e «R»;

sul bordo in rilievo: fregi e «R I».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

94A4262

DECRETO 14 giugno 1994.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo;

Vista la delibera del 29 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato il nuovo testo dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il nuovo statuto adottato dalla Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 1.

(*Comma 1*). La Fondazione «Cassa di risparmio di Teramo» o in forma più abbreviata Fondazione «Tercas», di seguito chiamata Fondazione, è l'ente che residua dal conferimento, approvato con decreto del Ministro del tesoro del 24 giugno 1992, n. 435835 ed effettuato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, dell'azienda bancaria della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, istituita con regio decreto 12 ottobre 1939, n. 1637, alla «Tercas» - Cassa di risparmio della provincia di Teramo S.p.a., d'ora in avanti indicata come società conferitaria.

(Comma 2.) La Fondazione è disciplinata dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente statuto.

Art. 2.

(*Comma 1*). La Fondazione ha sede in Teramo ed ha durata illimitata.

Art. 3.

(Comma 1). La Fondazione ha piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato.

(Comma 2). La Fondazione detiene e gestisce la partecipazione nella società conferitaria esercitando tutti i diritti spettanti all'azionista secondo il diritto societario.

(Comma 3). La Fondazione può assumere o cedere partecipazioni in società o enti non bancari in Italia e all'estero. Essa inoltre può assumere o cedere partecipazioni in società finanziarie e in banche, diverse dalla società conferitaria, a condizione che tali partecipazioni non ne comportino il controllo se non nelle ipotesi ed alle condizioni stabilite dalla legge.

(Comma 4). L'acquisto e la cessione da parte della Fondazione di azioni della società conferitaria devono avvenire in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni e integrazioni.

(Comma 5). L'attività di interesse pubblico e di utilità sociale della Fondazione si svolge, in particolare, nei settori della ricerca scientifica sanitaria, della cultura e dell'arte, secondo i programmi e gli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione ai sensi del successivo art. 11. La Fondazione può anche partecipare a programmi e/o progetti di soggetti terzi mediante partecipazioni societarie, erogazione di fondi o fornitura di beni e servizi.

(Comma 6). La Fondazione svolge attività nell'area del volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

(Comma 7). La Fondazione svolge altresì attività di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli prevalentemente nel territorio della provincia di Teramo, anche mediante erogazione di fondi o fornitura di beni e servizi.

(Comma 8). La Fondazione può compiere operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, nei limiti di legge e del presente statuto, con esclusione dell'attività bancaria.

(Comma 9). La Fondazione può contrarre rapporti di debito o di credito con società in cui detiene partecipazioni e dare o ricevere garanzie dalle stesse in misura non superiore ad un decimo del proprio patrimonio.

L'ammontare complessivo dei debiti e delle garanzie ricevute o prestate non può superare un quinto del patrimonio.

Art. 4 (*ex* art. 5).

(Comma 1). Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle partecipazioni societarie, dai cespiti e dalle attività non conferiti.

(Comma 2). Esso si incrementa per effetto di:

accantonamenti a riserva di qualsiasi specie anche derivanti da proventi delle attività svolte o delle partecipazioni detenute;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi.

Art. 5 (*ex* art. 6).

(Comma 1). Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione impiega:

proventi e rendite derivanti dalle attività svolte e dalle partecipazioni detenute, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati alla riserva per la sottoscrizione di aumenti di capitale nella società conferitaria, di cui al comma seguente;

eventuali liberalità non destinate al patrimonio.

(Comma 2) La Fondazione accantona ogni anno una quota, non inferiore al 50%, dei proventi derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria, destinata alla costituzione di una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società stessa. Tale riserva deve essere investita, temporaneamente, in titoli emessi dalla società conferitaria o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

(Comma 3). I proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui al precedente comma 2 ovvero a finalità gestionali possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica e sanitaria, all'istruzione e all'arte.

(Comma 4). La Fondazione con i propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento alla riserva di cui al comma 2, effettua le contribuzioni con le modalità e nelle misure previste dalla legge.

Organi della Fondazione

Art. 6 (*ex* art. 8)

(Comma 1) Sono organi della Fondazione:

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il comitato di gestione;

il collegio dei revisori.

Consiglio di amministrazione

Art. 7.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da dieci membri, ivi compresi il presidente e il vice presidente.

(Comma 2) Due membri sono espressamente della comunità di Teramo e sono designanti dal comune di Teramo.

(Comma 3) Un membro è espressione della comunità di Atri ed è designanto dal comune di Atri.

(Comma 4) Un membro è espressione della comunità di Nereto ed è designato dal comune di Nereto.

(Comma 5) Due membri sono designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Teramo. Uno di essi dovrà essere scelto fra i soggetti aventi domicilio nel comune di Atri.

(Comma 6) Un membro è designato dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Teramo.

(Comma 7) I restanti tre membri sono designati dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane.

(Comma 8) I membri designati dai comuni vengono prescelti fra i soggetti particolarmente qualificati nelle professioni e nelle attività amministrative o tra coloro che abbiano acquisito speciali meriti nei settori della cultura e dell'arte.

(Comma 9) I membri designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal consorzio per lo sviluppo industriale di Teramo vengono prescelti tra soggetti rappresentativi delle diverse categorie economiche, produttive e professionali della provincia.

(Comma 10) I membri designati dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane vengono prescelti tra i soggetti particolarmente qualificati nelle professioni e nelle attività economiche, produttive e finanziarie.

(Comma 11) Le designazioni di cui ai precedenti commi vengono prese in esame dal consiglio di amministrazione nella seduta successiva e comunque non oltre un mese dal momento in cui pervengono alla Fondazione ed in ogni caso nei termini previsti dalla legge. Il consiglio, constatata la regolarità della designazione, procede alla nomina. Il presidente da comunicazione della nomina all'interessato e all'ente designante. I consiglieri nominati dichiarano di accettare la carica nei modi di legge. La nomina non comporta la rappresentanza degli enti od organi designanti.

Art. 8 (*ex* art. 10)

(Comma 1). I componenti del consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per gli esponenti bancari. Ai consiglieri si applicano le norme di cui all'art. 2392 del codice civile.

(Comma 2) Non possono ricoprire la carica di consigliere e se nominati decadono coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto; del pari non possono ricoprire la carica di consigliere i dipendenti della Fondazione e i dipendenti della società conferitaria o di società da quest'ultima controllate.

(Comma 3). La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione, il quale assume l'iniziativa per la sostituzione.

(Comma 4) Il consigliere dichiarato decaduto per qualsiasi motivo non può essere nominato o rieletto nel quadriennio successivo.

Art. 9 (*ex* art. 11)

(Comma 1). I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

(Comma 2) La scadenza del mandato dei singoli consiglieri viene comunicata a cura del segretario generale all'ente o all'organo cui spetta procedere alla designazione con anticipo di almeno sessanta giorni.

(Comma 3). Quando la causa per cui viene a mancare un consigliere è diversa dalla scadenza, l'ente o l'organo cui spetta di procedere alla designazione viene informato immediatamente a cura del segretario generale.

(Comma 4). Le designazioni avverranno preferibilmente prima della scadenza, quando si tratta di consiglieri scaduti, e comunque entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge.

(Comma 5). I membri del consiglio di amministrazione nominati in sostituzione di coloro che siano venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause diverse dalla scadenza del mandato, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

(Comma 6). Il consigliere di nuova nomina deve essere designato dallo stesso ente o organo che aveva designato il consigliere scaduto ovvero venuto a mancare per morte, dimissioni o altra causa.

Art. 10 (*ex* art. 12).

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso elegge, con la maggioranza di cui al successivo art. 13, comma 4, il presidente e il vice presidente che durano in carica fino alla scadenza del mandato in corso al momento dell'elezione.

(Comma 2) Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente, al comitato di gestione e al segretario generale determinando i limiti della delega.

(Comma 3) Delle decisioni assunte nell'esercizio dei poteri delegati dovrà essere data notizia al consiglio secondo modalità da questo fissate.

(Comma 4) Sono di esclusiva competenza del consiglio senza possibilità di delega, oltre a quelle stabilite dalla legge, le seguenti materie:

a) la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia;

b) l'elezione del presidente e del vice presidente;

c) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

d) le decisioni concernenti la gestione delle partecipazioni;

e) le designazioni e le nomine di pertinenza della Fondazione in seno agli organi amministrativi e sindacali di istituti, società, consorzi ed enti in genere al cui capitale la Fondazione partecipa e negli altri istituti, società, consorzi ed enti cui è chiamata a provvedere;

f) la determinazione degli obiettivi e dei programmi della propria attività nei settori della ricerca scientifica e sanitaria, della cultura e dell'arte, definendo ove lo ritenga opportuno anche programmi di carattere pluriennale;

g) la dichiarazione di decadenza dei consiglieri e revisori nei casi previsti dalla legge e dallo statuto;

h) la nomina e la revoca del segretario generale;

i) la determinazione dei compensi a norma del successivo art. 18, comma 1;

l) l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili;

m) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni e le relative modalità;

n) la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate;

o) la predisposizione e l'approvazione di bilanci preventivi e consuntivi annuali nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

p) la costituzione e la soppressione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, e la determinazione delle funzioni, della composizione, della durata e degli eventuali compensi per i componenti esterni.

Art. 11 (*ex* art. 13).

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione individua obbiettivi programmi o progetti, di durata annuale o pluriennale, di attività o di intervento nei settori di interesse pubblico ed utilità sociale di cui al precedente art. 3, comma 5.

(Comma 2). Il consiglio di amministrazione determina altresì:

a) i settori nell'ambito delle attività di interesse pubblico e utilità sociale di cui al precedente art. 3, comma 5, nei quali intende operare nel periodo;

b) i criteri generali per la selezione dei progetti e delle domande proposti da terzi.

Art. 12.

(Comma unico). Le incompatibilità relative alla nomina di consiglieri o revisori della Fondazione, quali rispettivamente consiglieri di amministrazione o sindaci della società conferitaria e delle società del gruppo bancario che ad essa fanno capo, sono stabilite dalla legge o da provvedimenti assunti dall'autorità di vigilanza in base alla legge. In ogni caso, quand'anche non vi fossero incompatibilità o limitazioni poste dalla legge o da provvedimenti come sopra assunti, il numero dei consiglieri della Fondazione che possono essere nominati nel consiglio di amministrazione della società conferitaria non potrà essere superiore a tre.

Art. 13.

(Comma 1). Il consiglio si riunisce, almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o gliene faccia richiesta per iscritto un numero di componenti non inferiore a tre, ovvero il collegio dei revisori.

(Comma 2). Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, non meno di cinque giorni interi prima della riunione al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio dei revisori. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica oppure telex o telefax almeno due giorni prima.

(Comma 3). Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

(Comma 4). Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quelle per le quali sia prevista dalla legge una maggioranza diversa nonché quelle relative alle modifiche statutarie, alla nomina del presidente e del vice presidente, alla cessione totale o parziale della partecipazione nella società conferitaria o dei diritti di opzione, alla rinuncia al diritto di opzione, alla determinazione di votare nell'assemblea della società conferitaria aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ed alla istituzione del comitato di gestione e nomina dei suoi membri, per le quali è necessario il voto favorevole di due terzi dei presenti e di almeno la metà dei membri in carica.

(Comma 5). In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede l'adunanza; nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta si intende respinta.

(Comma 6). Le adunanze son presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere anziano.

(Comma 7). Si intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

(Comma 8). Il consigliere che non interviene alle riunioni consiliari per tre volte consecutive senza motivo di legittimo impedimento decade dall'ufficio.

(Comma 9). Le funzioni di segretario del consiglio sono assunte dal segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona scelta dal consiglio tra i suoi membri o tra il personale.

(Comma 10). I verbali delle adunanze sono redatti dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario stesso. Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere da esso designato.

(Comma 11). Quando le votazioni abbiano ad oggetto persone, il consiglio può decidere di adottate lo scrutinio segreto.

(Comma 12). Le copie e gli estratti del verbale saranno accertati con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal segretario.

Presidente

Art. 14 (*ex* art. 15).

(Comma 1). Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

(Comma 2). Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ed il comitato di gestione se costituito, proponendo le materie da trattare nonché, qualora non sia diversamente stabilito dal provvedimento istitutivo, le commissioni comunque costituite e svolge compiti di coordinamento dell'attività degli organi collegiali cui partecipa. Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e sul buon andamento della Fondazione.

(Comma 3). Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente, d'intesa con il segretario generale, può prendere i provvedimenti necessari, riferendo al consiglio nella prima adunanza successiva.

(Comma 4). In caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume l'ufficio il vice presidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere anziano individuato a norma del precedente art. 13, comma 7.

(Comma 5). In caso di vacanza della carica di presidente o di vice presidente si provvede come per i casi di assenza o di impedimento.

(Comma 6). Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente e di chi doveva precedere nell'ordine alla sostituzione, o della vacanza della carica.

(Comma 7). Il presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.

(Comma 8). Con il parere favorevole del consiglio di amministrazione, il presidente può altresì delegare, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione.

Comitato di gestione

Art. 15

(Comma 1) Il consiglio di amministrazione può costituire nel suo seno un comitato di gestione composto dal presidente, dal vice presidente e da due membri eletti dal consiglio, determinandone le competenze nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto e, in relazione a queste, la frequenza delle riunioni.

(Comma 2) In tal caso, entro il mese di maggio di ogni anno il consiglio di amministrazione elegge i membri elettivi del comitato di gestione.

(Comma 3) Per le riunioni del comitato di gestione occorre la presenza di almeno tre membri.

(Comma 4) Il comitato è presieduto dal presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente. Il comitato delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

(Comma 5) Le funzioni di segretario del comitato sono assunte dal segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona scelta dal comitato stesso tra i suoi membri o tra il personale. Il Segretario cura la redazione dei verbali e ne rilascia copie ed estratti con dichiarazione di conformità all'originale da lui sottoscritta.

Collegio dei revisori

Art. 16

(Comma 1) Il collegio dei revisori vigila sulla osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili e il rispetto delle norme sulla redazione dei bilanci, rilascia i pareri previsti dal presente statuto. Ai revisori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

(Comma 2) Il collegio dei revisori si compone di tre membri. Di essi due sono nominati dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, il terzo, a turno, dall'Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Teramo e dal collegio dei ragionieri e dei periti commerciali di Teramo, tra gli iscritti residenti nel territorio della provincia di Teramo, seguendo l'ordine indicato nel presente comma.

(Comma 3) I revisori devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, successivamente alla formazione di tale registro. Almeno uno dei revisori deve essere iscritto anche negli albi professionali previsti dalla legge.

(Comma 4) Il collegio elegge il proprio presidente che resta in carica fino alla scadenza del suo mandato.

(Coma 5) I revisori restano in carica tre anni e sono confermabili. La scadenza del mandato dei singoli revisori viene comunicata con un anticipo di almeno sessanta giorni all'ente o all'organo cui spetta la nomina. Quando la causa per cui viene a mancare il revisore è diversa dalla scadenza, l'ente o organo cui spetta la nomina viene informato immediatamente a cura del segretario generale.

(Comma 6) Le nomine avverranno preferibilmente prima della scadenza, quando si tratta di revisori scaduti, e comunque entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla legge.

(Comma 7) I revisori devono essere in possesso degli stessi requisiti di onorabilità richiesti dalla vigente normativa per chi svolge funzioni di controllo presso banche. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dall'ufficio da dichiararsi da parte del consiglio di amministrazione, il quale assume l'iniziativa per la sostituzione presso l'ente che aveva designato il revisore decaduto. La nuova designazione avviene nei termini a secondo le modalità previste dalla legge.

(Comma 8) Il collegio dei revisori assiste alle adunanze del consiglio di amministrazione e, ove sia costituito, del comitato di gestione.

(Comma 9) Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta, i verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

(Comma 10) Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio dei revisori o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio.

(Comma 11). In ogni caso in cui è prevista, la decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione e, ad iniziativa del presidente dello stesso, dovrà sollecitamente essere promossa la sostituzione del revisore decaduto.

(Comma 12) Il revisore dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Cariche, compensi e rimborsi spese

Art. 17.

(Comma 1). Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 12, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori non possono ricoprire più di cinque cariche in organi di società od enti partecipati direttamente od indirettamente dalla Fondazione.

Art. 18

(Comma 1) Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio dei revisori.

(Comma 2). Al presidente e ai membri del collegio dei revisori spetta un compenso pari all'indennità stabilita per i revisori dei conti degli enti comunali e nella misura corrisposta dal comune di Teramo.

(Comma 3) Agli stessi membri degli organi della Fondazione spetta altresì un rimborso, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, la cui misura è determinata con le stesse modalità previste per i compensi dei consiglieri.

(Comma 4) Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con i compensi previsti per le cariche ricoperte negli organi amministrativi e di controllo di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Fondazione nella misura massima costituita dal doppio del compenso più alto fra quelli previsti per tali cariche. L'importo eccedente tale misura deve essere riversato alla Fondazione.

Segretario generale

Art. 19

(Comma 1) Il segretario generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato di gestione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

(Comma 2). Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato di gestione, ed esegue le deliberazioni stesse. Compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio e dal comitato e firma la corrispondenza e gli atti ordinari con facoltà di delega al personale.

(Comma 3). In caso di assenza o impediemento del segretario generale, ne adempie le funzioni colui che tra il personale di cui all'art. 20 sia all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

(Comma 4). Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o dell'impediemto di questi.

Personale

Art. 20

(Comma 1) La Fondazione può avere proprio personale il cui rapporto sarà regolato ai sensi di legge. Può valersi di personale distaccato da società partecipate e di consulenti esterni. Per particolari esigenze può, inoltre, fare ricorso a rapporti di collaborazione continuativa.

Bilancio

Art. 21.

(Comma 1). L'esercizio ha inizio il 1° ottobre e si chiude il 30 settembre dell'anno successivo.

(Comma 2). Entro il mese di maggio di ogni anno il consiglio di amministrazione redige ed approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

(Comma 3). Entro tre mesi dal termine dell'esercizio, il consiglio di amministrazione, sentita la relazione del collegio dei revisori, approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre.

(Comma 4). Il consiglio di amministrazione trasmette, entro dieci giorni, il bilancio preventivo e quello consuntivo al Ministero del tesoro per l'approvazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 336.

(Comma 5). Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta del patrimonio e della situazione economica e finanziaria della Fondazione.

(Comma 6). La relazione che accompagna i bilanci deve fra l'altro illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

(Comma 7). In sede di bilancio si provvede alle destinazioni previste dall'art. 5.

Liquidazione

Art. 22.

(Comma 1). La Fondazione oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, con decisioni unanime del consiglio di amministrazione e con l'approvazione del Ministero del Tesoro, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici originati da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno ristrutturatisi a norma della legge 30 luglio 1990, n. 218, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

(Comma 2). In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio netto residuo, dopo che siano state soddisfatte le obbligazioni, deve essere destinato alla realizzazione di opere di pubblica utilità a vantaggio delle popolazioni del territorio della provincia di Teramo.

Norme transitorie

Art. 23.

(Comma 1). I membri del consiglio di amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, ivi compresi il presidente e il vice presidente, — nominati ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778 — restano in carica sino alla scadenza del rispettivo mandato come stabilito dalle discipline in vogore al momento della loro nomina.

(Comma 2). Ai fini delle successive nomine, come disciplinate dal presente statuto, al consigliere nominato quale presidente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778, succede un membro designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltua; al consigliere nominato quale vice presidente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778, succede un membro designato dal comune di Teramo; al membro del consiglio di amministrazione nominato dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Abruzzo e del Molise succede un membro designato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Teramo; la successione degli altri membri del consiglio di amministrazione avviene secondo le ordinarie disposizioni dell'art. 7 del presente statuto.

94A4215

DECRETO 14 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banco di Sicilia - Istituto di diritto pubblico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Banco di Sicilia - Istituto di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Vista la delibera del 23 marzo 1994, con la quale il consiglio generale della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 21 e 22 nonché, la modifica concernente l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 25 dello statuto;

D'intesa con il Presidente della regione siciliana;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 21 e 22 nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 25 dello statuto della Fondazione Banco di Sicilia - Istituto di diritto pubblico, con sede in Palermo, secondo il testo allegato he costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 21.

(Comma 1). Fatto salvo il secondo comma del successivo art. 22, i componenti gli organi collegiali della Fondazione possono rivestire cariche in organismi, società, enti — creditizi e non — partecipati direttamente dalla Fondazione, od indirettamente attraverso il Banco di Sicilia S.p.a., e ciò fino ad un massimo di cinque.

(Omissis).

Art. 22.

(Comma 2). A far tempo dal 1° giugno 1994 le cariche amministrative e le cariche di controllo presso la Fondazione sono incompatibili sia con quelle amministrative sia con quelle di controllo presso il Banco di Sicilia S.p.a. e presso le società ed enti facenti parte del gruppo creditizio Banco di Sicilia.

94A4216

DECRETO 14 giugno 1994.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia;

Vista la delibera del 31 marzo 1994, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorvole dell'assemblea dei soci, ha approvato la modifica concernente l'inserimento dell'art. 16-*bis* nello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica concernente l'inserimento dell'art. 16-*bis* nello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art 16-*bis*

(Comma 1) Per le incompatibilità fra cariche amministrative e di controllo nell'ente e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti eventualmente componenti con la stessa un gruppo creditizio, si applicano le norme stabilite con decreto del Ministro del tesoro n. 243265 del 26 novembre 1993, salvo che lo stesso venga riconosciuto illegittimo dalle istanze giudiziarie adite o perda comunque efficacia per qualsiasi motivo. In tal caso le previsioni del presente articolo dovranno ritenersi prive di effetto.

94A4217

DECRETO 21 giugno 1994.

Emissione di monete d'oro da L. 100.000 celebrative del centenario della Banca d'Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto il decreto ministeriale del 16 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente l'integrazione del programma di emissione numismatiche per l'anno 1993;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'oro da L. 100.000 celebrativa del centenario della fondazione della Banca d'Italia - millesimo 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'oro da L. 100.000 celebrative del centenario della fondazione della Banca d'Italia - millesimo 1993, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o −	legale	tolleranza in + o −
Oro	100.000	25	900	1‰	15	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: L. 100.000: ritratto e firma di Luigi Einaudi; in alto in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso il monogramma della Banca d'Italia;

sul rovescio: L. 100.000: a destra parte della facciata del palazzo sede della Banca d'Italia in Roma; a sinistra «L. 100 MILA»; in alto «BANCA D'ITALIA»; in basso «R» «1893-1993» e il nome dell'autore «DRIUTTI»;

sul bordo: godronatura.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

94A4263

DECRETO 21 giugno 1994.

Emissione di monete d'oro da L. 50.000 celebrative del centenario della Banca d'Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto il decreto ministeriale del 16 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente l'integrazione del programma di emissione numismatiche per l'anno 1993;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'oro da L. 50.000 celebrativa del centenario della fondazione della Banca d'Italia - millesimo 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'oro da L. 50.000 celebrative del centenario della fondazione della Banca d'Italia - millesimo 1993, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm.	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o —	legale	tolleranza in + o —
Oro	50.000	20	900	1‰	7,5	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: L. 50.000: ritratto e firma di Bonaldo Springher; in alto in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso il monogramma della Banca d'Italia;

sul rovescio: L. 50.000: a sinistra parte della facciata del palazzo sede della Banca d'Italia in Roma; a destra «L. 50 MILA»; in alto «BANCA D'ITALIA»; in basso «R» «1893-1993» e il nome dell'autore «DRIUTTI»;

sul bordo: godronatura.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

94A4264

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 giugno 1994.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ufficio centrale italiano, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 6 della citata legge n. 990 nel nuovo testo recato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 242, ed in particolare i numeri 3, 4 e 7;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'Ufficio centrale italiano (UCI), costituito fra le imprese esercenti in Italia l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, con sede in Milano, è stato riconosciuto agli effetti dell'art. 6 della predetta legge n. 990, ed è stato altresì autorizzato ad organizzare, per conto delle imprese assicuratrici aderenti, ai posti di confine un apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione «frontiera», di cui all'art. 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 973;

Vista la direttiva del 24 dicembre 1972, n. 166, del Consiglio delle Comunità europee concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 72/166/CEE);

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1991 con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ufficio centrale italiano (UCI);

Viste le modifiche allo statuto dell'Ufficio centrale italiano (UCI) approvate dall'assemblea straordinaria delle imprese di assicurazione socie in data 2 marzo 1994;

Considerato che il nuovo statuto dell'UCI risponde alle finalità di cui al richiamato art. 6 della legge n. 990 nel nuovo testo modificato dall'art. 1 della legge n. 242;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto dell'Ufficio centrale italiano (UCI) approvato dall'assemblea straordinaria delle imprese di assicurazione socie in data 2 marzo 1994 omologato dal tribunale di Milano il 12 aprile 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A4238

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 giugno 1994.

Autorizzazione al Policlinico «S. Orsola Malpighi» dell'unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord di Bologna al trasferimento delle operazioni di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il proprio decreto del 12 giugno 1990 che autorizzava il Policlinico «S. Orsola Malpighi» della unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord di Bologna alle attività di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'Amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord di Bologna in data 24 settembre 1993 intesa a trasferire le operazioni di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico alle nuove sale operatorie della divisione di cardiochirurgia, distinte con i numeri 1 e 2 della planimetria allegata all'istanza;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 19 novembre 1993;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità in data 16 marzo 1993;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso il Policlinico «S. Orsola Malpighi» della unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord di Bologna già autorizzato con il decreto ministeriale del 12 giugno 1990 debbono essere eseguite presso le nuove sale operatorie della divisione di cardiochirurgia, distinte con i numeri 1 e 2 della planimetria allegata all'istanza.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con il decreto ministeriale 12 giugno 1990.

Art. 3.

L'amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 28 Bologna Nord di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A4239

DECRETO 14 giugno 1994.

Rettifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1992 recante l'approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1992;

Considerata la necessità di apportare rettifiche in conseguenza di errori materiali verificatisi nella stesura del sopracitato decreto;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che regolamenta le procedure per apportare eventuali modifiche e variazioni;

Decreta:

Alla nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità facente parte integrante del decreto 5 febbraio 1992, concernente: «Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti», pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1992, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 25, primo rigo: dove è scritto «245 dB», leggasi «275 dB»;

alla pag. 26, IX - X - XII - XVI rigo: dove è scritto «245 dB», leggasi «275 dB»;

alla pag. 26, XVIII rigo: dove è scritto «del 9%», leggasi «di 9 punti»;

alle pagine 31 e 103, al primo rigo della «TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI DEFICIT VISIVI BINOCULARI»: dove è scritto «meno di 1/10», leggasi «meno di 1/20».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1994

Il Ministro: COSTA

94A4240

ORDINANZA 16 giugno 1994

Misure cautelative concernenti i presidi sanitari a base di Bromuro di metile.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223;

Visti gli articoli 7 e 32 della legge 23 dicembre 1988, n. 833;

Vista la nota dell'assessorato alla sanità della regione Liguria del 16 dicembre 1993, con la quale è stata trasmessa una relazione in merito ad uno studio sui potenziali rischi per la salute pubblica derivanti dal bromuro di metile, effettuata dall'Istituto di igiene e medicina preventiva dell'Università degli studi di Genova;

Visto il parere della commissione consultiva per i fitofarmaci, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, formulato anche sulla base dell'esame della relazione trasmessa dalla regione Liguria e degli ulteriori studi disponibili, nonché dei risultati dell'audizione dei soggetti interessati;

Visto il parere del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali pervenuto in data 13 aprile 1994;

Visti il regio decreto del 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche, le prescrizioni recate dalla legge del 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 236, nonché le indicazioni fornite dalle circolari del Ministero dell'interno del 6 giugno 1967 e del Ministero della sanità del 6 giugno 1967, n. 5;

Rilevata l'esigenza che le imprese specializzate per l'impiego del bromuro di metile assicurino in modo scrupoloso l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli sanitari sugli addetti e di informazione delle autorità sanitarie nel merito dei controlli effettuati;

Ritenuto di adottare ulteriori misure per limitare la natura e l'entità degli impieghi dei presidi sanitari a base di bromuro di metile, nonché di prescrivere ulteriori misure cautelative per garantire una maggiore sicurezza in relazione all'uso di detti presidi sanitari;

Ordina:

Art. 1.

1. I presidi sanitari contenenti bromuro di metile, autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, possono essere impiegati, oltre che per i trattamenti di quarantena già previsti dalla normativa vigente, esclusivamente per i trattamenti dei terreni in assenza di colture, per i trattamenti in vivai e semenzai e per i trattamenti di disinfestazione delle sementi.

2. L'impiego dei presidi sanitari di cui al comma 1 è soggetto alle seguenti misure cautelative:

l'operazione di trattamento e quella di scopertura delle aree trattate, la quale ultima non deve avvenire prima di sette giorni dal trattamento, devono essere effettuate solo da operatori specializzati, autorizzati ai sensi del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche, nonché muniti del patentino di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255/1968;

deve essere rispettata la distanza minima di cinquanta metri dalle abitazioni, salvo espressa diversa autorizzazione delle autorità sanitarie locali;

i trattamenti al terreno possono essere effettuati ad anni alterni;

la dose di impiego non deve essere superiore a 60 g/m^2 per impieghi al terreno, assicurando l'adozione di tecniche di applicazione, incluso l'uso di adeguate plastiche di copertura, che consentano di ridurre ulteriormente le dosi.

Art. 2.

1. Le imprese produttrici e importatrici di presidi sanitari di cui all'art. 1 devono far pervenire al Ministero della sanità - D.G.I.A.N. - Div. V, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della presente ordinanza nuove etichette dei prodotti in questione, modificate in conformità alle nuove limitazioni e condizioni prescritte dall'art. 1, nonché recanti la frase «Possibilità di effetti irreversibili», al fine di procedere alla prescritta autorizzazione.

2. Le imprese specializzate all'impiego del bromuro di metile sono tenute a trasmettere periodicamente alle autorità locali competenti per territorio, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, una relazione dettagliata sui risultati dei controlli sanitari effettuati, in base alle norme vigenti, sugli addetti all'impiego.

Art. 3.

1. Le autorità sanitarie locali delegate all'effettuazione delle funzioni di controllo su produzione, detenzione, impiego e commercio dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono tenute a segnalare al Ministero della sanità eventuali necessità di modifica della normativa vigente sulla base delle esperienze emerse dalle verifiche effettuate sulle condizioni di utilizzo del bromuro di metile nel territorio di propria competenza, alla luce anche degli obblighi derivanti dall'applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, in materia di salvaguardia delle risorse idriche nelle zone di protezione.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 giugno 1994

Il Ministro: COSTA

94A4241

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '84 n. 67 denominato «Sviluppo integrato turismo in Puglia - Gargano e Salento».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la propria deliberazione del 29 marzo 1984 concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 22 febbraio 1985 con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Sviluppo integrato turismo in Puglia - Gargano e Salento» per l'importo di 38.186 milioni di lire;

Considerato che il progetto in questione prevedeva la realizzazione di due centri pilota per le attività turistiche localizzati a Vieste e ad Otranto per un costo previsto rispettivamente in 19.186 milioni di lire e 19.000 milioni di lire;

Considerato che il finanziamento dei progetti prontamente cantierabili, oltre ad obiettivi di sviluppo a medio termine, era finalizzato al raggiungimento di immediati benefici sui livelli occupazionali e di reddito;

Considerato che la sussistenza dei requisiti giuridici e tecnici atti a consentire l'immediata eseguibilità delle opere era elemento determinante per la positiva valutazione dell'investimento pubblico;

Viste le risultanze delle verifiche effettuate dal nucleo ispettivo degli investimenti pubblici che ha constatato la realizzazione, da parte della regione Puglia, titolare del finanziamento, del solo centro di Vieste ed il mancato avvio dei lavori relativi al centro di Otranto;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento relativo all'intervento non realizzato di Otranto, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme disponibili ad altre opere immediatamente cantierabili, tenuto conto anche di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accelerazione degli investimenti pubblici e di sostegno all'occupazione;

Delibera:

Il finanziamento relativo al progetto richiamato in premessa è revocato per l'importo di 19.000 milioni di lire assegnato per la realizzazione del centro di Otranto.

Con successiva deliberazione si provvederà alla destinazione delle risorse disponibili.

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 18 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 136

94A4243

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 109 denominato «Sistema di smaltimento dei rifiuti solidi e fanghi prodotti nelle isole di Ischia e Procida».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la propria deliberazione dell'8 maggio 1986 concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in uno tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1988 con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Sistema di smaltimento dei rifiuti solidi e fanghi prodotti nelle isole di Ischia e Procida» per l'importo di 10.340 milioni di lire;

Verificato che i lavori relativi agli interventi di Casamicciola, Procida e Barano non sono stati avviati;

Considerato che il finanziamento dei progetti prontamente cantierabili, oltre ad obiettivi di sviluppo a medio termine, era finalizzato al raggiungimento di immediati benefici sui livelli occupazionali e di reddito;

Ritenuto che l'inattività prolungata nel tempo abbia privato il progetto in questione di uno dei presupposti essenziali per la sua ammissibilità;

Viste le risultanze delle verifiche effettuate dal Nucleo ispettivo degli investimenti pubblici e le ulteriori comunicazioni del suddetto Nucleo riguardanti in particolare l'intervento di Procida, la cui attivazione non è prevista in tempi ravvicinati;

Considerato che la regione Campania, titolare del finanziamento, ha espresso la volontà di attivare interventi sostitutivi di quelli originariamente previsti a Barano e Casamicciola;

Ritenuto opportuno alla revoca immediata del finanziamento relativo all'intervento di Procida, rinviando ad una successiva valutazione gli interventi sostitutivi previsti per Barano e Casamicciola;

Delibera:

a) Il finanziamento di L. 10.340.000.000 relativo al progetto richiamato in premessa è revocato per quanto attiene l'intervento di Procida preventivato in L. 1.928.900.000.

b) Il finanziamento relativo agli interventi di Casamicciola e Barano rimane sospeso in attesa della valutazione sui nuovi interventi proposti dalla regione Campania.

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 18 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 135

94A4242

CIRCOLARI

ENTE PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 16 giugno 1994, n. 6.

Operazioni esecutive di intervento nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1993-94 in attuazione del regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966, e successivi regolamenti modificativi.

Art. 1

Per la campagna di commercializzazione 1993-94, che ha avuto inizio il 1° novembre 1993 ed avrà termine il 31 ottobre 1994, i conferimenti all'intervento potranno essere effettuati, in conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria, a decorrere dal 1° luglio 1994 e fino al 31 ottobre 1994 presso i magazzini dell'E.I.M.A. ubicati nel territorio nazionale e riportati nell'allegata tabella *A*

Art. 2.

È ammissibile alla vendita all'intervento, presso i centri di cui al precedente articolo, l'olio di oliva vergine avente i requisiti indicati nella tabella *B* annessa al presente atto disciplinare, ad eccezione dell'olio di oliva con un tenore d'acqua e di impurità superiore all'1%.

In ordine all'olio di oliva vergine lampante, l'intervento è limitato agli olii con un tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non superiore al 6%.

L'olio di oliva deve essere di origine comunitaria e offerto all'organismo di intervento dal primo produttore oleicolo in partite di unica qualità non inferiori a 20 tonnellate.

Per produttore oleicolo deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica che provi, sulla base dei documenti di cui al successivo comma del presente articolo, la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

L'olio di oliva può essere offerto all'intervento anche dalle organizzazioni di produttori o dalle relative unioni riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 136/66 che agiscono per conto dei membri di tali organizzazioni.

Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto nella Comunità che sia scortato dai seguenti documenti:

A) Per gli offerenti produttori oleicoli: estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio, dal quale risultino la quantità delle olive molite e la quantità di olio ottenuto in nome e per conto del produttore oleicolo nonché, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto.

B) Per gli offerenti produttori oleicoli associati: dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo attestante che la quantità di olio offerta all'intervento è stata prodotta dai soci olivicoli, per quantità riferite ad ogni socio nonché estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio.

C) Per gli offerenti gestori di frantoio: dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che i quantitativi di olio offerto all'intervento provengano dalla lavorazione di olive acquistate o sono costituiti da olio trattenuto come molenda.

Alla dichiarazione deve essere unito l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive e, nel caso in cui l'olio offerto all'intervento sia stato ottenuto da olive acquistate, anche le fatture o autofatture IVA comprovanti tale acquisto.

Nei casi sopra indicati l'estratto notarile dei fogli del registro di lavorazione delle olive può essere sostituito da copia notarile della «dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione di olio» (modello F) rilasciata dall'esercente di frantoio al produttore olivicolo in applicazione delle disposizioni impartite dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 3.

Nella vendita all'intervento si applica il prezzo di acquisto, in ECU, in vigore il giorno della presentazione dell'offerta di vendita del prodotto (indicato nella tabella *C)* annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto).

Il tasso di conversione da applicare è quello in vigore il giorno di inizio della effettiva fornitura del prodotto.

Il prezzo previsto nel presente articolo si intende per merce resa non scaricata franco magazzino del centro di intervento ed è calcolato sulla quantità di olio consegnata all'intervento previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2%.

Quando la consegna è effettuata nel centro designato dall'E.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, si tiene conto, nella liqudazione del prezzo di acquisto, della eventuale maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore.

La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente all'applicazione di tale tariffa, alla maggiore o minore distanza.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di olio di oliva all'intervento deve essere oggetto di domanda in carta libera rivolta all'E.I.M.A. - Via Palestro, 81 (00185) Roma.

Tale domanda, conforme all'allegata tabella *D*, potrà essere inviata anche a mezzo fax (n. 4453940).

L'Ente, sulla base di quanto disposto dal regolamento CEE n. 3472/85, provvederà ad indicare il magazzino ove potrà essere conferito il prodotto ed al quale l'offerente dovrà consegnare, oltre che copia della domanda, anche la documentazione a corredo, di cui all'art. 2, sesto comma, del presente disciplinare.

La domanda, deve contenere l'indicazione del nome e cognome o denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, della natura dell'attività svolta (produttore oleicolo, organismo associativo di produttori oleicoli, gestione di frantoio), delle quantità e qualità di olio offerto in vendita all'intervento e della esatta ubicazione del magazzino di giacenza dell'olio offerto.

L'accettazione dell'offerta ricevuta, semprechè ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2, sarà effettuata dall'Ente non appena conosciuto l'esito degli accertamenti qualitativi previsti ai successivi commi del presente articolo.

La quantità di prodotto offerta in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata.

Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

A tali operazioni dovrà presenziare l'organismo preposto per il controllo.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'E.I.M.A. e l'organismo di controllo procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti della qualità, della quantità e delle caratteristiche della merce medesima.

Fatto salvo il disposto dell'art. 2 l'offerta è accettata soltanto allorché l'E.I.M.A.:

a) relativamente agli oli vergini diversi dall'olio lampante ha verificato, avvalendosi dei metodi di cui agli allegati II, III, IV, VIII, IX, XA, XB e nonché XI del regolamento CEE n. 2568/91, modificato da ultimo con regolamento CEE n. 177/94, che le loro caratteristiche fisico-chimiche siano conformi a quelle indicate, con riferimento ad una categoria di olio l'oliva vergine diverso dall'olio lampante, nell'allegato I di detto regolamento e che le caratteristiche organolettiche siano conformi a quelle definite nell'allegata tabella *B*. L'esame delle caratteristiche organolettiche è effettuato in base al metodo indicato nell'allegato XII del regolamento CEE n. 2568/91. Quest'analisi precede l'analisi delle caratteristiche chimico-fisiche;

b) relativamente all'olio vergine lampante, ha verificato, avvalendosi dei metodi di cui agli allegati II, IV, V, VI, VII, VIII e XA, punto 6, del regolamento CEE n. 2568/91, che le sue caratteristiche fisico-chimiche siano conformi a quelle indicate, con riferimento alla categoria corrispondente di olio d'oliva vergine, nell'allegato di detto regolamento;

c) ha verificato che l'olio offerto non superi i livelli minimi ammissibili di radioattività resi applicabili dalla normativa comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti di origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente di Cernobil corrispondono a quelli fissati all'art. 3 del regolamento CEE n. 3955/87 del Consiglio. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto viene effettuato soltanto ove la situazione lo richieda e per il periodo necessario. Se del caso, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 136/66.

Le verifiche di cui al precedente comma devono essere svolte da «pubblici» laboratori, attrezzati ed abilitati secondo la normativa vigente, e del tutto indipendenti dall'organismo di intervento e dagli organismi ammassatori, ai sensi del regolamento CEE n. 3472/85.

Se oggetto di consegna è l'olio di oliva vergine (diverso dal lampante), gli accertamenti analitici previsti nei precedenti commi debbono essere eseguiti presso uno dei seguenti istituti:

Istituto per l'elaiotecnica - Via C. Battisti, 198 - 65123 PESCARA;

Stazione sperimentale olii e grassi (Ministero industria e commercio) - 20100 MILANO;

Associazione granaria di Milano - Via Isonzo, 20 - ROZZANO (Milano);

Ufficio repressione frodi - 00100 ROMA;

Ufficio repressione frodi - 87100 COSENZA;

Camera arbitrale di commercio dei cereali e semi - Via Isocorte, 16 - PONTEDECIMO (Genova);

Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette - Via Rubattino, 6 - 16126 GENOVA,

al quale l'organismo di controllo rimetterà sollecitamente i campioni rappresentativi per l'analisi della partita di merce prelevati in contraddittorio con il venditore o suo delegato, raccomandando agli stessi di effettuare tali analisi entro quindici giorni dal ricevimento del campione stesso al fine di rispettare i termini di pagamento comunitari.

Per quanto concerne l'olio di oliva vergine lampante, gli accertamenti analitici dovranno essere eseguiti presso laboratori dipendenti da enti statali e/o pubblici.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti di cui ai precedenti commi, la vendita all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento all'assuntore delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta dell'olio consegnato.

Art. 5.

L'applicazione dei prezzi di acquisto di cui all'annessa tabella *C*, agli olii di oliva vergini diversi dall'olio lampante è effettuata solamento quando l'E.I.M.A. abbia constatato che le caratteristiche di detti olii sono conformi a quelle definite nel regolamento CEE n. 2568/91 e nell'allegato del regolamento CEE n. 136/66 (vedi tabella *B*).

Il pagamento del prezzo al venditore è effettuato dall'E.I.M.A., per quanto riguarda l'olio di oliva vergine diverso dal lampante dal trentunesimo all'ottantesimo giorno successivo alla presa in consegna del prodotto e per quanto riguarda l'olio lampante dal trentunesimo al quarantesimo giorno. Le operazioni di consegna di ciascuna partita all'intervento debbono, in ogni caso, terminare al più tardi il quarantaseiesimo giorno successivo a quello di presentazione dell'offerta di vendita. A tal fine l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e nell'annessa tabella *C* e relativa IVA.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa IVA direttamente dall'E.I.M.A. e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA, un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel qual caso l'assuntore, sulla base di apposita dichiarazione del venditore risultante sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.

Art. 6.

Salva diversa prescrizione dei regolamenti comunitari, la vendita dell'olio acquistato all'intervento è disposta dall'E.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite dall'E.I.M.A. medesima nell'ambito delle norme generali di cui al regolamento CEE n. 2960/77 del 23 dicembre 1977, e successive modificazioni.

L'assuntore deve segnalare all'E.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto affinché essa possa disporne razionalmente la vendita e deve osservare le prescrizioni che l'Ente medesimo stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

Le consegne del prodotto ceduto dall'E.I.M.A. saranno effettuate alle condizioni di merce resa dall'assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo, alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Art. 7.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita «bolletta di uscita», nella quale devono risultare: la quantità dell'olio ritirato dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale è stato estratto, la data del ritiro, la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ai sensi del regolamento CEE n. 3472/85, presso ogni magazzino di stoccaggio è d'obbligo tenere, tra l'altro, perfettamente aggiornata una contabilità giornaliera che consenta la corretta gestione dei quantitativi presenti in magazzino.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA ed alle condizioni di vendita stabilite dall'E.I.M.A. in esecuzione del citato regolamento CEE n. 2960/77.

Art. 8.

Per quanto riguarda gli olii vergini di oliva conferibili all'intervento, qualora questi dovessero contenere più di 0,1 mg/kg di solventi alogenati, gli stessi verranno declassati a olii d'oliva vergini lampanti.

Art. 9.

La presente circolare viene pubblicata ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria (pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 26 aprile 1984) delle quali costituisce parte integrante.

Il direttore generale: GALLI

TABELLA *A*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
DELL'OLIO DI OLIVA 1993-94

CENTRI DI INTERVENTO PER L'OLIO DI OLIVA:

Campania: Salerno;

Puglia: Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce;

Calabria: Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Gioia Tauro;

Sicilia: Trapani, Palermo, Catania;

Sardegna: Sassari;

Lucania: Matera;

Umbria: Perugia.

TABELLA *B*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
DELL'OLIO DI OLIVA 1993-94

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA
CHE POSSONO ESSERE ACQUISTATI ALL'INTERVENTO

Olio di oliva vergini:

oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione che segue:

a) olio extra vergine di oliva:
olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 6,5 la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 1 grammo per 100 grammi e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) olio di oliva vergine (il termine «fino» può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso):
olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 5,5 la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 2 grammi per 100 grammi e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c) olio di oliva vergine corrente:
olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 3,5 e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria, la cui acidità, espressa in acido oleico è al massimo di 3,3 grammi per 100 grammi;

d) olio di oliva vergine lampante:
olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è inferiore a 3,5 e/o la cui acidità libera espressa in acido oleico è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
DELL'OLIO DI OLIVA 1993-94

Prezzo iniziale di acquisto dell'olio di oliva offerto all'intervento e reso non scaricato franco magazzino centro intervento indicato nell'offerta (regolamento CEE n. 3095/92 del 27 ottobre 1992):

olio di oliva vergine extra: prezzo di acquisto per 100 kg: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente 191,98 ECU + maggiorazione di qualità 13,50 ECU = 205,48 ECU;

olio di oliva vergine: prezzo di acquisto per 100 kg: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente 191,98 ECU + maggiorazione di qualità 5,00 ECU = 196,98 ECU;

olio di oliva vergine corrente: prezzo di acquisto per 100 kg 191,98 ECU;

olio di oliva vergine lampante: prezzo di acquisto per 100 kg con acidità non superiore a gradi 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine corrente 191,98 ECU - riduzione di qualità 9,50 ECU = 182,48 ECU. Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più, di 0,32 ECU per acidità superiore a 1° e fino a 6°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2%.

TABELLA *D*

All'E.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
OLIO DI OLIVA 1993-94
DOMANDA DI VENDITA ALL'INTERVENTO

Il sottoscritto.. nato a ....
il ...., residente in .... alla via..................
in qualità di .... della Ditta.................................
con sede in .... alla via..
codice fiscale .... partita I.V.A...................................
esercente l'attività di...

Chiede di conferire, al corrispondente prezzo di intervento, le seguenti partite di olio giacenti presso il magazzino sito in .... alla via .... di proprietà..:
q.li .... olio di oliva..;
q.li .... olio di oliva..;
q.li .... olio di oliva...

Con la presente dichiara che le partite offerte all'intervento sono state ottenute da olive di produzione comunitaria e che non sono gravate da alcun vincolo o diritto reale e sono quindi nella piena disponibilità del conferente.

All'uopo sceglie come magazzino di consegna, il centro di intervento di .... magazzino di................................ alla via.......................... gestito dall'assuntore ....

Resta in attesa di conferma circa la disponibilità di consegnare al magazzino prescelto o un altro magazzino designato dall'E.I.M.A., nonché di conoscere il giorno e l'ora che saranno stabiliti per lo svolgimento delle necessarie operazioni di ricevimento e valutazione delle partite sopra indicate.

Tale comunicazione dovrà avvenire presso il seguente recapito ....
o a mezzo telefax n. ....

Si allega inoltre, in originale, il certificato antimafia.

Il pagamento del controvalore del prodotto conferito all'intervento, dopo l'accettazione da parte dell'E.I.M.A., dovrà avvenire con le seguenti modalità...

94A4257

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267, recante: «Attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca».

Il decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267, recante: «Attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1994.

94A4316

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dei prezziari ufficiali di riferimento, per l'esecuzione di opere pubbliche statali, relativi alle regioni Abruzzo, Trentino-Alto Adige e Basilicata, ai sensi dell'ex art. 6, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Con i decreti provveditoriali sotto indicati sono stati approvati i prezziari ufficiali di riferimento, relativi alle regioni accanto segnate, i cui testi sono a disposizione presso le sedi dei seguenti istituti:

Provveditorato alle opere pubbliche per la regione Abruzzo: decreto provveditoriale 29 marzo 1994, n. 1481;

Provveditorato alle opere pubbliche per la regione Trentino-Alto Adige: decreto provveditoriale 19 aprile 1994, n. 2500;

Provveditorato alle opere pubbliche per la regione Basilicata: decreto provveditoriale 21 aprile 1994, n. 3927.

94A4251

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti nei comuni di Montepaone e S. Agata dei Goti

Con decreto 9 maggio 1994, n. 1185/Sc, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, ex alveo del torrente Caccavari, della superficie di mq 190, con insistente manufatto di mq 33 circa, adibito a deposito attrezzi agricoli, segnato nel catasto del comune di Montepaone (Catanzaro) al foglio n. 10, particella 527, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 16 ottobre 1989, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Catanzaro; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 9 maggio 1994, n. 1414/Sc, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, con la porzione di fabbricato soprainsistente, della superficie di mq 3,18, distinto in catasto del comune di S. Agata dei Goti (Benevento) al foglio n. 25, particella n. 835, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 21 marzo 1992, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Benevento; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

94A4252

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'esercizio di alcune attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A.

Con decreto del 10 giugno 1994, n. 32750, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha delegato al prof. Mario Are le attribuzioni conferitegli dall'art. 15 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, già spettanti al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., ai sensi dell'art. 4, comma 10, della legge 14 agosto 1982, n. 610 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, ad eccezione di quelle indicate nei punti 7 e 12 dello stesso art. 5.

94A4250

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.15090 XV J del 24 settembre 1993, i seguenti manufatti esplosivi:

1) corpo di bronzo e plastica, dimensioni pollici 1,5 x 0,8, peso grammi 18, carica di grammi 5,0 di polvere nera;

2) corpo di bronzo e plastica, dimensioni pollici 1,5 x 0,8, peso grammi 19, carica di grammi 6,0 di polvere nera,

già riconosciuti con decreto n. 10.01243 XV J datato 20 novembre 1982, fermo restando la classificazione alla IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza con il numero O.N.U. 0276 1.4C, con il presente provvedimento vengono ad assumere la nuova denominazione come di seguito riportata, annullando così automaticamente quella precedentemente riconosciuta con il decreto di cui si fa riferimento:

1) cat. n. 064901-000, cartuccia a p.n. per ricerche petrolifere, gr. 5;

2) cat. n. 110300-000, cartuccia a p.n. per ricerche petrolifere, gr. 6.

94A4253

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 giugno 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1585,99
ECU	1901,60
Marco tedesco	994,04
Franco francese	289,86
Lira sterlina	2443,22
Fiorino olandese	886,28
Franco belga	48,254
Peseta spagnola	12,039
Corona danese	253,15
Lira irlandese	2406,74
Dracma greca	6,588
Escudo portoghese	9,646
Dollaro canadese	1147,60
Yen giapponese	16,020
Franco svizzero	1179,61
Scellino austriaco	141,33
Corona norvegese	227,94
Corona svedese	205,89
Marco finlandese	298,23
Dollaro australiano	1160,94

94A4321

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1994

Il conto del Tesoro del mese di aprile 1994 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1993		307.485.313.547		
Gestione di bilancio	Entrate finali	133.676.191.235.481		— 36.356.954.763.737
	Spese finali		170.033.145.999.218	
	Rimborso di prestiti		47.730.730.270.398	
	Accensione di prestiti	104.917.819.762.217		
	TOTALE	238.594.010.997.698	217.763.876.269.616	20.830.134.728.082
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.178.895.091.977.165	1.165.412.520.216.810	13.482.571.760.355
	Crediti di tesoreria	485.081.635.643.454	519.426.850.498.906	— 34.345.214.855.452
	TOTALE	1.663.976.727.620.619	1.684.839.370.715.726	— 20.862.643.095.097
	TOTALE COMPLESSIVO	1.663.976.727.620.619	1.902.603.246.985.332	
Fondo di cassa al 30 aprile 1994			274.976.946.532	
	TOTALE A PAREGGIO	1.663.976.727.620.619	1.663.976.727.620.619	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1993	Al 30 aprile 1994	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	307.485.313.547	274.976.946.532	— 32.508.367.015
Crediti di tesoreria	396.064.776.325.921	430.409.991.181.373	34.345.214.855.452
TOTALE	396.372.261.639.468	430.684.968.127.905	34.312.706.488.437
Debiti di tesoreria	940.751.084.212.427	954.233.655.972.782	— 13.482.571.760.355
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 544.378.822.572.959	— 523.548.687.844.877	20.830.134.728.082

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 30 aprile 1994: L. 1.762.128.

Il dirigente: CATULLO

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 1994

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**177.164.000.000.000 ***				
TITOLO II — **Entrate extra tributarie**	**14.643.278.150.014 ***				
ENTRATE CORRENTI	**131.807.278.150.014 ***	TITOLO I — **Spese correnti**	**146.888.517.202.732**	Risparmio pubblico	— 15.081.239.052.718 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**1.868.913.085.467 ***	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**23.144.628.796.486**		
ENTRATE FINALI	**133.676.191.235.481**	**SPESE FINALI**	**170.033.145.999.218**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 36 356.954.763.737
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**47.730.730.270.398**		
ENTRATE FINALI	**133.676.191.235.481**	**SPESE COMPLESSIVE**	**217.763.876.269.616**	Ricorso al mercato	— 84.087.685 034 135
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**104.917.819.762.217**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**238.594.010.997.698**	**SPESE COMPLESSIVE**	**217.763.876.269.616**	Saldo di esecuzione del bilancio	20.830.134 728.082

* Dati provvisori

94A4288

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I In cassa . . . L.			2.756.006.714.510			
II In deposito all'estero . . . »			27.252.148.088.453	30.008.154.802.963		
CREDITI IN ORO . . . L.				10.350.029.862.772		
CASSA . . . »				201.155.587.386		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio:						
ordinario . . . L.		326.860.046.641				
ammassi . . . »			326.860.046.641			
II Anticipazioni:						
in conto corrente . . . L.		1.938.570.890.734				
a scadenza fissa . . . »						
di cui al D.M. tesoro 27-9-1974 . . . »			1.938.570.890.734			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.				2.265.430.937.375		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU . . . L.			7.707.611.934.820			
II Altre attività:						
biglietti e divise . . . L.		4.018.056.925				
corrispondenti in conto corrente . . . »		2.102.854.760.940				
depositi vincolati . . . »		362.064.453.960				
diverse . . . »		10.305.697.216.758	12.774.634.488.583	20.482.246.423.403		
CREDITI IN DOLLARI . . . L.				7.284.960.870.134		
CREDITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE . . . »						
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			25.555.038.540.787			
II Conti speciali . . . »			7.004.591.200.295	32.559.629.741.082		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . L.				76.471.590.376.857		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
di mercato in libera disponibilità . . . L.		135.783.587.456.813				
ex lege 483/93 in libera disponibilità . . . »						
ex D.L. 565/93 in libera disponibilità . . . »		2.727.000.000.000				
per investimento delle riserve statutarie . . . »		3.753.677.261.912				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		2.716.425.600.310	144.980.690.319.035			
II Titoli di società ed enti:						
per investimento delle riserve statutarie . . . L.		119.102.449.706				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		539.249.271.153	658.351.720.859			
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	301.256.572					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	193.209.459.593	193.510.716.165				
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	25.121.674.639					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	5.723.750.933	30.845.425.572				
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	539.709.251.477					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	683.135.695.470	1.222.844.946.947	1.447.201.088.684	147.086.243.128.578		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I Ad uso degli uffici . . . L.			3.425.064.706.648			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			579.280.974.589	4.004.345.681.237		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				13.687.669.773		
MOBILI E IMPIANTI						
I Mobili . . . L.			150.273.500.350			
II Impianti . . . »			314.054.678.512			
III Monete e collezioni . . . »			944.093.038	465.272.271.900		
PARTITE VARIE						
I Biglietti banca in fabbricazione . . . L.						
II Procedure, studi e progettazioni dei servizi tecnici:						
completati . . . L.		94.869.681.208				
in allestimento . . . »			94.869.681.208			
III Oneri pluriennali in ammortamento . . . L.			24.813.108.587			
IV Debitori diversi . . . »			3.107.719.553.194			
V Altre . . . »			5.956.955.401.791	9.184.357.744.780		
RATEI . . . L.				5.178.916.061.557		
RISCONTI . . . »						
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				1.016.505.182.901		
L.				347.072.526.342.698		
CONTI D'ORDINE						
I Titoli ed altri valori:						
a garanzia . . . L.		2.550.183.073.419				
altri . . . »		2.049.687.544.679.385	2.052.237.727.752.804			
II Depositari di titoli e valori:						
interni . . . L.		628.291.272.436				
esteri . . . »		18.547.058.385.305	19.175.349.657.741			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			150.578.840.608			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
titoli . . . L.		42.435.542.488.720				
corrispondenti interni . . . »						
corrispondenti esteri . . . »		39.052.835.811.863	81.488.378.300.583			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
titoli . . . L.		373.330.545.000				
valute e lire . . . »		28.471.832.976.733	28.845.163.521.733			
VI Ordini in corso:						
acquisti di valute . . . L.		903.497.500.000				
lire a fronte vendite di valute . . . »		399.662.000.010				
acquisti di titoli . . . »		43.250.052.259				
lire a fronte vendite di titoli . . . »		52.059.623.555	1.398.469.175.824	2.183.295.667.249.293		
TOTALE L.				2.530.368.193.591.991		

(*) T.Q.P. — Trattamento quiescenza personale

Il Governatore: FAZIO

94A4289

30 aprile 1994

	PASSIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
	CIRCOLAZIONE	L.			89.988.953.838.000		
	VAGLIA CAMBIARI	»			704.660.747.407		
	ALTRI DEBITI A VISTA						
I	Ordini di trasferimento	L.					
II	Altri	»		143.851.006	143.851.006		
	DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE						
I	Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.		108.298.300.720.654			
II	Di altri enti	»		159.003.109.603	108.457.303.830.257		
	ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I	Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.		—			
II	A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»		213.548.491			
III	Conti vincolati investimenti all'estero	»		—			
IV	Società costituende	»		635.173.491			
V	Altri	»		27.989.469.796	28.838.191.778		
	ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.			67.721.666.281		
	DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			—		
	DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			212.664.473		
	CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			7.004.591.200.295		
	PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I	Depositi in valuta estera	L.		647.947.251.580			
II	Conti dell'estero in lire	»		120.417.260.719			
III	Altre	»		—	768.364.512.299		
	DEBITI IN ECU	L.			17.634.990.732.906		
	DEBITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE	»			—		
	DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»			35.301.634.460.080		
	FONDO DI ACCANTONAMENTO DEL TESORO	»					
	DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			2.279.928.034.213		
	ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I	Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		36.596.191.505.686			
II	Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III	Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV	Oscillazione cambi	»		3.170.059.865.788			
V	Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. *c)* T.U.I.R.	»		2.243.913.947.766			
VI	Oscillazione titoli	»		7.322.814.246.990			
VII	Copertura perdite eventuali	»		2.803.006.948.480			
VIII	Assicurazione danni	»		969.691.685.925			
IX	Ricostruzione immobili	»		2.343.801.851.969			
X	Rinnovamento impianti	»		891.250.000.000			
XI	Imposte	»		3.566.659.465.745			
XII	A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		5.458.207.900.630			
XIII	Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.788.268.838			
XIV	Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		1.420.938.068	66.804.520.880.364		
	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			855.396.958.852		
	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			128.586.539.208		
	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			242.751.285.205		
	FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.	»			27.471.760.070		
	FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			42.706.006.106		
	FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»			12.310.476.959		
	PARTITE VARIE						
I	Creditori diversi	L.		64.846.559.651			
II	Altre	»		1.960.139.248.467	2.024.985.808.118		
	RATEI	L.			285.936.665.889		
	RISCONTI	»			—		
	CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			2.450.211.197.175		
	FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			2.650.232.881.136		
	FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
	FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»			1.278.970.875.346		
	FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»			32.766.651.690		
	UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»			729.929.152.250		
	RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			5.964.105.475.335		
		L.			347.072.526.342.698		
	CONTI D'ORDINE						
I	Depositanti di titoli ed altri valori	L.		2.052.237.727.752.804			
II	Titoli e valori presso terzi	»		19.175.349.657.741			
III	Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		150.578.840.608			
IV	Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
	titoli	L.	42.435.542.488.720				
	valute e lire	»	39.052.835.811.863	81.488.378.300.583			
V	Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
	titoli	L.	373.330.545.000				
	corrispondenti interni	»	—				
	corrispondenti esteri	»	28.471.832.976.733	28.845.163.521.733			
VI	Ordini in corso:						
	lire a fronte acquisti di valute	L.	903.497.500.000				
	vendite di valute	»	399.662.000.010				
	lire a fronte acquisti di titoli	»	43.250.052.259				
	vendite di titoli	»	52.059.623.555	1.398.469.175.824	2.183.295.667.249.293		
	TOTALE	L.			2.530.368.193.591.991		

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

economia delle industrie agro-alimentari.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A4256

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. **98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 5 2 0 9 4 *

L. 1.300